

**Memoria di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi
dell'articolo 10 della Legge 07/08/1990 n. 241**

del dott. Filippo Anelli, nella qualità di Segretario Provinciale di Bari della FIMMG, assistito dall'avv. Michele Langiulli con studio in Noicattaro (BA) alla via De Rossi n.5, presso il quale elegge domicilio, in nome e per conto dei medici iscritti alla FIMMG che hanno terminato il II Corso biennale, in ordine alla graduatoria unica regionale valevole per l'anno 2000.

Ai sensi del DPR 484/96, la Regione Puglia, Assessorato alla Sanità, ha pubblicato, sul BUR n. 150 del 19/12/2000, la graduatoria unica regionale valevole per l'anno 2000.

In questa non è stato valutato il titolo di formazione in Medicina Generale di cui al D. L.vo n. 256/91, conseguito dai partecipanti al II Corso di formazione specifica in Medicina Generale, nonostante l'espressa previsione di legge di cui al Decreto n. 168/2000 del 07/06/2000.

Stabilisce, infatti, la citata norma all'art. 8, comma 8 *bis* -a modifica dell'art. 8 del Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502- che *“i medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria unica regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria unica regionale”*.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, entro i termini stabiliti dall'art. 2 del DPR 484/96 –e cioè entro il 31/1/99- presentato regolare domanda di ammissione

corredata della suddetta autocertificazione, ottemperando agli obblighi che la norma ha loro posto. In tal modo si ovvia ai deleteri ritardi, non imputabili ai corsisti, che hanno caratterizzato l'avvio e la conclusione del suddetto corso biennale.

Il decreto legislativo n. 168/2000 nasce, infatti, con lo scopo di evitare ripercussioni negative sui medici corsisti (non valutazione del titolo in termini di punteggio e accesso alla quota riservata e addirittura esclusione dalla graduatoria Unica regionale per i non abilitati entro il 31/12/1994) nel caso che il corso biennale ex D. L.vo 256/91 si concluda, per colpa non imputabile ai corsisti stessi, in ritardo rispetto alle scadenze temporali in tema di presentazione dei titoli previste dall'ACN per i rapporti tra medici convenzionati ed il S.S.N..

Precedentemente, con la legge 347/98, è stata sanata direttamente la situazione delle regioni in cui anche il I corso si era concluso in ritardo con il riconoscimento dei 12 punti nella Graduatoria Unica Regionale valevole per il 1998. Poiché anche il II corso è partito in ritardo, si è provveduto con apposito atto legislativo, il Decreto 168/2000.

L'applicabilità della norma di cui al decreto 168/2000 alla graduatoria unica regionale dell'anno 2000, peraltro, è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6665/00 del 19/12/2000. Tale provvedimento, che si allega in copia, ha sancito l'obbligo delle regioni ad applicare, nella fattispecie, l'art. 8, D.Lgs. 229/99 (come modificato dal decreto 168/2000).

Tanto premesso, il dott. Anelli, nella qualità sopra indicata,

DIFFIDA

La regione Puglia a volersi conformare all'interpretazione delle norme sopra indicata, onde assicurare la corrispondenza degli atti già posti in essere, nonché degli atti da adottare, alle norme in vigore,

INVITA

a voler ritirare in via di autotutela gli atti adottati ed in contrasto con le decisioni e le interpretazioni indicate.

AVVERTE

che, in mancanza, saranno intraprese tutte le azioni previste dalla legge.

Bari, 22 gennaio 2001.

Dott. Filippo Anelli

Avv. Michele Langiulli